

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La presente dichiarazione va resa per la corretta applicazione della ritenuta fiscale sui contributi.

Infatti le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta fiscale del 4 per cento a titolo d'acconto e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei **contributi** corrisposti ad **imprese**, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali¹.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta in oggetto è necessario che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- le somme sono corrisposte ad un'**impresa**;
- il contributo non viene erogato per l'**acquisto di beni strumentali**.

CONCETTO DI IMPRESA

Il concetto di impresa non va inteso in senso restrittivo (società ed enti commerciali) ma va riferito a tutti i soggetti che svolgono anche occasionalmente attività commerciale.

Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali è considerato reddito d'impresa da qualsiasi fonte provenga, quindi i contributi, diversi da quelli per l'acquisto di beni strumentali corrisposti saranno sempre assoggettati a ritenuta.

Nel caso invece di contributi corrisposti a enti non commerciali è necessario valutare la destinazione del contributo, ossia se erogato a fronte di attività che originano per il beneficiario redditi d'impresa commerciale anche solo occasionalmente (si veda di seguito la definizione delle entrate commerciali e non).

Ecco perché alla lettera A viene chiesta la tipologia dell'ente:

- nel caso di società od ente commerciale la commercialità è presunta e l'unica ulteriore informazione da dare è la destinazione o meno del contributo all'acquisto di beni strumentali;
- negli altri casi invece occorre acquisire ulteriori informazioni relativamente alla commercialità delle attività esercitate dall'ente; non si applica la ritenuta solo qualora l'ente non svolge alcuna attività commerciale (seconda opzione della lettera B) o qualora il contributo sia destinato esclusivamente all'attività non commerciale dell'ente (prima opzione della lettera B e terza opzione della lettera C).

ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

Se richiesta, la compilazione della lettera D è necessaria perché sono **esclusi** dall'applicazione della ritenuta fiscale i contributi destinati all'acquisto di beni strumentali.

Si considerano beni strumentali gli elementi patrimoniali destinati ed essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa, indipendentemente dalla loro ammortizzabilità. Tali beni costituiscono le cosiddette immobilizzazioni ai sensi dell'articolo 2424-bis del Codice civile, che possono essere sia materiali che immateriali (diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi). Sono esclusi da ritenuta anche i contributi diretti alla ristrutturazione e al potenziamento dell'apparato produttivo dell'impresa, quali i contributi per ristrutturazioni ove i costi vadano ad integrare il valore da ammortizzare dei cespiti ai quali afferiscono.

ENTRATE COMMERCIALI E NON COMMERCIALI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

(a) Entrate di natura **commerciale** per gli enti non commerciali:

- quelle derivanti dall'esercizio delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., anche se non organizzate in forma d'impresa (attività industriale diretta alla produzione di beni o

¹ Ai sensi dell'articolo 28, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

di servizi; attività intermediaria nella circolazione dei beni; attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria; attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti); attività agricole eccedenti i limiti e attività connesse all'agricoltura; attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c..

(b)Entrate sempre di natura **non commerciale** per gli enti non commerciali:

- le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (art. 143, comma 1, TUIR);
- i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 143, comma 2, lett.a) TUIR);
- i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- per gli enti di tipo associativo le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi (art. 148, comma 1) TUIR).

Associazioni privilegiate

Per le **associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona**, le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, o altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale.

Eccezione: sono in ogni caso commerciali quelle previste dall'art. 148, quarto comma, del TUIR:

- cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;
- somministrazione di pasti,
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore,
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito;
- prestazioni di servizi portuali ed aeroportuali;
- gestione di spacci aziendali e di mense;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Non si considerano invece commerciali:

- le attività di somministrazione di alimenti e bevande presso le proprie sedi, da bar ed esercizi similari, l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati dalle **associazioni di promozione sociale** ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e) della legge 287/1991;
- l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute da confessioni religiose nei confronti dei propri iscritti.